

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	723
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
RUBINACCI: Ordinamento delle camere di commercio, industria ed agricoltura. (1461)	723
PRESIDENTE	723, 728, 729
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	723
RUBINACCI	723, 729
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	728, 729
FARALLI	728, 729
FERRARIO CELESTINO	728
GELMINI	729
CARCATERRA	729
QUARELLO	729

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 1461 i deputati Arcani e Buttè sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cacciatore e Rubinacci.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: Ordinamento delle Camere di Commercio, industria e agricoltura. (1461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: « Ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Riprendiamo la discussione, sospesa la scorsa settimana. Prego il relatore, onorevole De' Cocci, di completare la sua chiara esposizione.

DE' COCCI, *Relatore*. Nella precedente parte della relazione abbiamo seguito la cronistoria della legislazione relativa alle Camere di commercio e ci siamo soffermati sui criteri ispiratori della proposta Rubinacci, tenendo anche conto dei lavori compiuti dagli uffici ministeriali. Questo confronto ci è soprattutto servito per riaffermare il principio di uno snellimento dei controlli e la necessità che il personale delle Camere di commercio sia — possibilmente — tutto camerale. Eravamo arrivati a queste conclusioni. Dobbiamo, adesso, addentrarci più da vicino nella formulazione degli articoli.

Una legge sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, che disciplini compiutamente *ex novo* la materia, come è intendimento nostro e come si propone il testo dell'onorevole Rubinacci, deve senza dubbio assumere, nella massima misura possibile, carattere di organicità; essa, senza eccessive lungaggini e minuziosità,

nell'ambito della Costituzione, deve tenersi strettamente aderente alle necessità e alle esigenze delle categorie produttrici.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, quindi, il testo legislativo deve comprendere in sé tutto l'ordinamento delle Camere, senza limitarsi a tratteggiare parzialmente l'ordinamento stesso, cosa che renderebbe necessario il ricorso alle leggi preesistenti disciplinanti la materia in relazione a presupposti e a sistemi politici ed economici oggi del tutto superati. Non è, quindi, il caso che la nuova legge abbondi di continui rinvii ad ordinamenti preesistenti, vale a dire, in pratica al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, ispirato a criteri molto diversi da quelli che debbono informare la nuova legislazione. Sarà bene anche eliminare ogni superflua menzione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. Da un punto di vista pratico, poi, occorre che la legge organica delle Camere di commercio sia facilmente accessibile, senza che si debbano perdere ore ed ore per rintracciare nelle leggi passate le norme ancora in vigore.

Il testo della proposta dell'onorevole Rubinacci, mirando a disciplinare organicamente la materia, molto opportunamente si inizia con le norme sulla istituzione e le attribuzioni delle Camere.

Per quanto riguarda la istituzione, la proposta mantiene il criterio tassativo della circoscrizione di carattere provinciale. In alcune particolari province, costituite da zone economicamente differenziate, la costituzione anche di Camere di commercio non aventi sede nel capoluogo di provincia potrebbe avere particolare utilità per la soluzione dei problemi locali più urgenti. Ciò varrà a consentire la resurrezione di benemerite Camere di commercio non aventi sede in centri capoluoghi di provincia. Pertanto il comma 2° dell'articolo 1 può essere così modificato: « Qualora lo richiedano specifiche esigenze di determinate province, possono essere istituite anche più Camere, la competenza delle quali verrà stabilita nel decreto istitutivo del Presidente della Repubblica ». In ogni caso dovrà essere mantenuto il correttivo della istituzione di sezioni in determinate città comprese nella circoscrizione provinciale, secondo la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 della proposta Rubinacci, con la sola soppressione delle ultime parole « diretta e amministrata da quest'ultima », da ritenersi pleonastiche.

Per quanto riguarda le attribuzioni (articolo 2), nella proposta di legge dell'onorevole

Rubinacci, contrariamente a quanto è avvenuto in tutte le leggi che hanno regolato le Camere di Commercio, è stata seguita la via di limitarsi ad una elastica indicazione di carattere generale, evitandosi il pericolo che una elencazione piuttosto analitica possa essere ritenuta, in sede di interpretazione, tassativa. È stato ritenuto che, dovendo le Camere avere la funzione di promuovere ogni attività per il progresso della produzione e degli scambi, esse possano fare tutto ciò che sia necessario per raggiungere il fine. Però, fare una elencazione per quanto possibile completa dei compiti demandati alle Camere (tra i quali ve ne sono di importantissimi), sia ai fini dell'autosufficienza della legge, sia per evitare incertezze e discussioni future, può ritenersi preferibile.

Ove, quindi, una elencazione di compiti sia ritenuta opportuna, essa va redatta con particolare cura, tenendo presenti gli articoli 3, 4, 5 e 6 dello schema ministeriale (il quale contiene anche molte norme minuziose che potranno trovare la loro sede più idonea nel regolamento) e non dimenticando che, comunque, alcune delle attribuzioni essenziali sono previste negli articoli 3, 4, e 5 della proposta dell'onorevole Rubinacci. (All'articolo 4, a proposito della funzione consultiva delle Camere, sarà bene parlare, anziché di « materie economico-sociali » di « materie di propria competenza »).

In ogni caso, può essere utile l'affermare nel modo più esplicito che le Camere possono promuovere iniziative di ogni genere anche fondando e gestendo apposite aziende e servizi e partecipando ad essi per migliorare le condizioni economiche generali (infrastrutture economiche locali) e sviluppare [la produzione e gli scambi.

All'articolo 2 può essere aggiunto un comma per il quale le Camere di commercio possano riunirsi in associazioni temporanee o permanenti a carattere interprovinciale o nazionale. È questa una facoltà che non è certo da porsi in dubbio ma è bene ricordare esplicitamente.

L'articolo 3 prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria e commercio e la devoluzione delle loro funzioni alle Camere di commercio. Occorrerà, però, tenere conto, in qualche modo, della necessità che l'Istituto Centrale di Statistica continui ad avvalersi dei servizi statistici delle Camere.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3 vi è da osservare che la facoltà data da tale articolo alle amministrazioni dello Stato ed alla Regione di delegare alle Camere attribuzioni e compiti di loro competenza, se da un lato rientra nel generale

quadro del decentramento amministrativo, dall'altro suscita alquanto perplessità, specie d'ordine finanziario. Sembra, di conseguenza, auspicabile una formulazione più precisa che consideri in particolare l'aspetto finanziario del problema.

La disposizione dell'articolo 5 che consente alle Camere di commercio di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti per reati attinenti alla produzione e al commercio e quella dell'articolo 6 relativa alla designazione da parte delle Camere di commercio in organi statali o in Enti con finalità di pubblico interesse, di rappresentanti di categorie professionali o di loro membri, sono dirette da un lato a rafforzare ancor più l'autorità e la importanza delle Camere di commercio e dall'altro a sottrarre le nomine ad influenze politiche.

Naturalmente la designazione da parte delle Camere dovrà avere luogo solo ove non venga diversamente disposto da norme speciali; ciò valga a dissipare le apprensioni sorte in alcune associazioni di categoria, le quali difendono giustamente il principio che le associazioni professionali sono di regola gli organismi più idonei a rappresentare i rispettivi settori.

Il capo secondo riguarda gli organi amministrativi delle Camere di commercio.

L'articolo 7 pone tra gli organi delle Camere: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Gli articoli 8, 9 e 10 concernono la composizione del Consiglio, il modo di elezione, la verifica dei poteri, il numero dei consiglieri da eleggere e la loro durata in carica.

L'onorevole Rubinacci, nella sua proposta, riconferma al riguardo i due principi che in Italia hanno sempre caratterizzato la struttura delle Camere di commercio. Il primo principio è quello che i consiglieri debbano appartenere alle categorie dei grandi settori economici: agricoltura, industria e commercio. Parlando dei grandi settori economici sarà bene ricordare gli altri settori: l'artigianato, il credito, i trasporti, il turismo e via dicendo. Molto opportunamente sono stati aggiunti oggi anche i lavoratori (in quanto considerati come uno dei fattori concorrenti alla produzione). La proposta Rubinacci, molto a proposito, parla di lavoratori dipendenti da imprenditori, anziché genericamente di lavoratori. Forse è il caso di aggiungere una esplicita menzione per i professionisti e i dirigenti di azienda.

Il secondo principio è che i consiglieri sono eletti a voto diretto e segreto, principio questo che il legislatore ha tenuto a riaffer-

mare nel momento stesso in cui procedeva alla ricostituzione delle Camere di commercio, avendolo riconsacrato nel provvedimento del 1944.

Quanto alle norme di procedura elettorale, la proposta di legge indica solo il modo di elezione dei consiglieri: sarà compito del regolamento determinarne le modalità. Sarà bene — però — che alcuni principi essenziali vengano compresi nella legge, almeno per quanto riguarda gli elenchi, gli albi, ecc., ai quali, per ciascuna categoria, fare riferimento.

È stato, poi, ritenuto opportuno affidare la verifica dei poteri, anziché allo stesso organo eletto, alla autorità giudiziaria: ci troviamo di fronte a un consesso di carattere esclusivamente e squisitamente economico, dal quale la politica è e deve essere bandita, così che nella verifica stessa non possono e non debbono esservi interferenze di correnti politiche. È pertanto ovvio che, trattandosi di giudizio nel quale deve imperare il criterio rigido della regolarità formale, esso sia affidato al potere giudiziario.

Non sarà inutile ribadire, a questo punto, che le Camere di commercio non saranno mai veramente autonome ed autarchiche, non saranno mai libera espressione delle forze economiche delle singole province italiane, senza la cessazione del sistema della designazione ed investitura dall'alto e senza l'affermazione di un sistema di libera scelta — diretto o indiretto — dei dirigenti delle Camere da parte delle categorie economiche che sono chiamati a rappresentare.

La via maestra da imboccare, sollecitata dai più, è appunto la elezione diretta da parte dei singoli appartenenti alle categorie economiche interessate, attraverso il ripristino, *mutatis mutandis*, di quello che fu detto l'elettorato commerciale, accanto all'elettorato politico e all'elettorato amministrativo. In alcuni ambienti, specialmente sindacali, viene invece sollecitata l'adozione di un sistema di elezione (che può dirsi elezione di secondo grado o meglio designazione) da parte degli organi direttivi delle associazioni sindacali di categoria. Il primo sistema presenta, senza dubbio, qualche complicazione, postulando la compilazione di certificati, la formazione di seggi, la possibilità di ricorsi ecc.; ma non sarà difficile utilizzare anagrafi, elenchi ed albi già esistenti, semplificando al massimo le procedure di votazione.

Il secondo sistema, quello della designazione da parte degli organi direttivi delle associazioni professionali non concede alcuna possibilità di rappresentanza a quegli appar-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

tenenti a categorie economiche che non partecipino alla vita di un'organizzazione sindacale. Però, può avere qualche vantaggio perché, oltre ad essere assai semplice, consente alle associazioni di essere presenti nella vita produttiva di ciascuna provincia, in aderenza alla realtà economica e sociale odierna che vede i sindacati assurgere a funzioni sempre più vaste ed importanti in rappresentanza delle rispettive categorie. È questo, in fondo, il criterio recentemente accolto per la formazione del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

La proposta dell'onorevole Rubinacci segue, come abbiamo visto, la prima via, salvo che per i rappresentanti delle associazioni professionali dei lavoratori, al pari dello schema ministeriale più volte ricordato.

L'articolo 11 della proposta dell'onorevole Rubinacci ripartisce il Consiglio in sezioni. Si è ritenuto di adottare la denominazione di sezioni, che taluno avrebbe voluto bandire perché usata nella legge del 1924 che fu emanata dal governo fascista, anziché quella di Commissioni, perché esse hanno un loro carattere peculiare sia per la loro costituzione, sia per le attribuzioni, perché variano da Camera a Camera secondo lo specifico carattere dell'economia provinciale.

Dove le sezioni hanno funzionato hanno dato in genere buoni risultati, specialmente al fine dello studio dei vari problemi economici. Non è probabile che i Consigli camerale, nel loro complesso, abbiano a riunirsi spesso e a svolgere una funzione molto efficiente, anche per il notevole numero e la disparata provenienza dei loro componenti. I consiglieri, invece, potranno operare attivamente con la loro competenza specifica nell'ambito delle Sezioni.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 11 andranno meglio formulati, lasciando la possibilità alle Camere di articolarsi nel modo più aderente alla struttura economica provinciale. Io penso che bisognerà tenere presente la legge approvata, a suo tempo, dalla nostra Commissione che ha integrato le Giunte, in particolare per quanto riguarda le province marittime. Sarà meglio parlare di « Camere di province litoranee » o di « Camere la cui giurisdizione comprende attività marittime », anziché usare l'espressione restrittiva del comma terzo dell'articolo 11 della proposta di legge.

Nelle province in cui esistono comuni dichiarati montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ove non si voglia addirittura avere un'apposita sezione mon-

tana, la Sezione agricola potrebbe essere denominata « Sezione per l'agricoltura, l'economia montana e le foreste » Ciò potrebbe venire precisato in un apposito comma 3-bis.

Gli articoli 12 e 13, che prevedono la elezione del Presidente della Camera da parte del Consiglio e la composizione della Giunta con il presidente della Camera il vicepresidente e i presidenti di Sezione, non hanno bisogno di illustrazione.

Gli articoli dal 14 al 17 contengono le attribuzioni degli organi direttivi delle Camere (che è bene specificare nel modo migliore anche per evitare che, specialmente nei Consigli camerale, possano aprirsi dibattiti estranei ai compiti delle Camere di commercio) del Consiglio, della Giunta, del Presidente, delle Sezioni, ecc,

Il secondo comma dell'articolo 14 stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio decide in seconda istanza sui ricorsi avverso l'imposta camerale; sarà bene che nel testo della legge venga specificato anche l'organo competente a decidere in prima istanza (Presidente o Giunta).

Non sono, inoltre, indicati i termini per ricorrere e per decidere; né è ricordata la competenza dei tribunali ordinari in quei casi in cui è ora ammessa.

È, forse, opportuno che la materia venga attentamente disciplinata sulla scorta delle norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico del 1934. È vero che la maggior parte della materia stessa può essere contenuta nel regolamento, ma è fuori di dubbio che i punti fondamentali debbono trovare la loro disciplina nella legge organica.

Sembra infine più opportuno che tutta la materia relativa al contenzioso camerale trovi la sua sistemazione ed articolazione organica nel Capo V (tributi camerale) della proposta di legge.

L'articolo 18 stabilisce di attribuire il controllo della gestione finanziaria a un collegio di revisori composto da tre membri, appartenenti agli ordini professionali, degli esercenti in materia di economia e commercio anche esso eletto dal Consiglio. L'ultimo articolo di questo capo, afferma il principio della gratuità delle cariche di presidente, vicepresidente, presidente di sezione e di consigliere. Non sembra il caso di attribuire una indennità a coloro che ricoprono tali cariche, tenuto conto che si tratta di persone residenti nell'ambito della provincia, alle quali non è richiesto un compito che possa distoglierle dalle loro occupazioni.

Il capo III riguarda le adunanze e comprende le norme usuali che regolano i consessi. Negli articoli 20 e 21 è fatto ricorso ai regolamenti interni delle Camere. Del regolamento si parla in vari altri articoli (9, 25, 28 ecc.). Per maggiore chiarezza sarà bene specificare quando si tratta di Regolamento emanato dal governo in sede di esecuzione della legge e quando si tratta di Regolamento interno emanato dall'Ente e approvato dal Ministero dell'industria e commercio.

Il capo IV è inerente alla vigilanza sulle Camere affidata al Ministero dell'industria e commercio e limitata, quanto al controllo preventivo, alle deliberazioni relative ai bilanci ed eventuali variazioni; mentre è data al Ministero dell'industria e commercio facoltà di promuovere l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta che siano contrarie a leggi o regolamenti o alle finalità essenziali dell'Ente e di sciogliere la Giunta e il Consiglio nei casi di accertate irregolarità nell'amministrazione camerale, di inosservanza di leggi e regolamenti o di impossibilità di funzionare. Si tratta, in sostanza, del sistema vigente per le amministrazioni provinciali e comunali; sistema che non si comprende perché non dovrebbe essere adottato anche per le Camere di commercio una volta tornate ad essere organi elettivi.

Della necessità di contenere i controlli entro limiti ragionevoli, (evitando la permanenza di vasti controlli di approvazione e la potestà di annullamento per motivi di merito) è già stato parlato a lungo quando sono stati esposti i principi generali della proposta di legge Rubinacci e dello schema governativo, perché ci si debba soffermare più oltre in questa sede, sul problema, al quale la proposta sottoposta al nostro esame dà una soluzione soddisfacente.

Per quanto riguarda la dipendenza delle Camere dal Ministero dell'industria e commercio, è da sottolineare che le Camere di commercio industria e agricoltura, invece di essere inquadrate nella Direzione generale del commercio, dovrebbero fare capo direttamente al Ministro, dato che le Camere esplicano e dovranno esplicare una complessa attività che non si può certo limitare al solo settore commerciale. Allorché verranno organicamente riordinate le attribuzioni dei Ministeri, il problema dovrà poi essere attentamente meditato, dato che appunto l'attività delle Camere riguarda tutti i settori dell'economia e non solo quelli di compe-

tenza del Ministero dell'industria e commercio.

Il capo V, relativo ai tributi camerati, non innova nel sistema vigente e non ha bisogno di particolare illustrazione. Qualche perplessità può suscitare l'inclusione nella legge di un limite massimo che arriva al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta camerale.

Inoltre, dal gettito dell'imposta camerale di cui alla lettera a) sono esclusi ancora una volta gli agricoltori. Ciò può apparire non equo per varie ragioni, specialmente se si tiene presente che notevole parte dell'attività delle Camere, soprattutto in determinate province italiane, è rivolta a beneficio degli agricoltori e che anche nella denominazione dell'ente è stata inclusa l'agricoltura.

Infine, l'indicazione di una aliquota minima e massima, in sede di presentazione del bilancio preventivo, indicazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 25, può, qualora il comma non venga opportunamente modificato, falsare la previsione ed è a scapito della « certezza » invocata, e a ragione, dai contribuenti.

Appare forse più accettabile il criterio seguito sino ad ora; a condizione che il Ministero tenga conto delle effettive necessità di bilancio nel determinare l'aliquota.

Non è da escludersi che, nella formulazione definitiva del testo della legge, sia possibile risolvere ancor meglio i problemi dell'autonomia finanziaria delle Camere con qualche revisione della materia dei tributi camerati.

L'ingerenza statale nella predisposizione dei bilanci e nella gestione delle Camere deve essere ridotta al minimo. È naturale, poi, che l'utilizzazione dei tributi camerati debba essere esclusivamente rivolta a coprire le spese per le necessità delle Camere, non le spese per necessità di altra natura, in particolare di competenza dello Stato.

Quanto, infine, al personale, il capo VI (articoli da 28 a 33) si limita all'affermazione di due principi: quello che un segretario generale e un vicesegretario generale sono a capo di tutti i servizi della Camera e che la loro nomina è fatta in seguito a concorso, come quella di tutti gli altri funzionari, dal Consiglio camerale. Sarà forse bene precisare che il concorso dovrà essere interno e riservato al personale camerale. Le modalità dei concorsi saranno stabilite dal regolamento: viene però stabilito, in ossequio al principio

del rispetto dei diritti acquisiti, che per la prima applicazione della legge i segretari e i vicesegretari in carica al momento della entrata in vigore della legge conserveranno il loro posto.

Sarà bene precisare meglio (articoli 28 e 29) che il Consiglio è competente esclusivamente per tutto quanto riguarda la carriera del personale direttivo della Camera. La Giunta, invece, potrà avere ogni competenza nei confronti di tutto il restante personale. Particolarmente curata dovrà essere la terminologia in armonia con quella usata recentemente per il personale statale.

La materia del trattamento di quiescenza (articoli 31 e 32) è molto complessa ed intricata, allo stato attuale della legislazione. Con un esame approfondito occorrerà — più opportunamente in sede di regolamento — cercare di assicurare al personale di tutte le Camere di commercio un trattamento uniforme, in modo da evitare ogni difformità per quanto riguarda i dipendenti di Camere diverse.

Per quanto concerne infine l'articolo 33, il testo definitivo di esso dovrà essere concordato con il Governo.

Ho cercato di analizzare, con una certa ampiezza, la necessità della sollecita emanazione di una nuova legge organica sull'ordinamento delle Camere di commercio industria e agricoltura.

Dopo avere passato in rassegna i precedenti legislativi, mi sono soffermato sui principi che animano la proposta del collega Rubinacci e i principi, tal volta diversi, che hanno ispirato i noti studi ministeriali.

Passando alla formulazione del testo ho adombrato alcune possibili modificazioni della proposta dell'onorevole Rubinacci. Sta alla Commissione procedere direttamente, o meglio attraverso un apposito comitato, data la complessità del provvedimento, alla stesura degli articoli.

Mi auguro che, in poche sedute, la proposta di legge possa venire approvata e che il Governo, da parte sua, provveda con ogni urgenza ad emanare il regolamento di esecuzione. Si tratta di colmare, dopo tanti anni, una lacuna della nostra legislazione, dando nuova vita e nuova funzionalità ad istituti essenziali del nostro ordinamento legislativo della vita economica, istituti le cui antiche gloriose tradizioni e benemerenze, vanno rinnovate e perpetuate nel quadro dei principi di libertà e di democrazia della Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole De' Cocci, per la sua esauriente esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBINACCI. Come presentatore della proposta di legge desidero limitarmi a fare alcune aggiunte alla pregevolissima relazione del collega De' Cocci. Mi riservo, eventualmente nel corso della discussione, di fare qualche parziale osservazione.

Sono soprattutto grato al relatore perché ha effettivamente messo a fuoco una serie di problemi che, insieme, potremo esaminare per risolverli nel modo migliore.

La preghiera che vorrei rivolgere al Presidente e alla Commissione è di fare in modo che l'*iter* di questa legge possa essere il più rapido possibile: è una sommessa preghiera che mi permetto rivolgere, in considerazione del fatto che siamo nell'ultimo anno della legislazione e dovremmo fare in modo che anche l'altro ramo del Parlamento possa, in tempo utile, approvarla.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sarebbe opportuno rinviare la discussione di qualche giorno in attesa che il Governo possa esaminare attentamente anche gli emendamenti che sono stati presentati in questo momento. Un brevissimo rinvio di qualche giorno ci consentirebbe di presentarci con delle proposte definitive e ci darebbe modo di esaminare attentamente il testo della relazione. D'altronde l'ora è tarda e alle 10,30 avrà inizio la seduta in aula.

FARALLI. Evidentemente noi non possiamo ostacolare la richiesta del Governo che si rivolge alla nostra cortesia per un breve rinvio. Mi pare, però, che per accogliere la richiesta di rinvio sarebbe opportuno che il Governo comunicasse alla Commissione gli emendamenti che intende presentare, perché anche noi desideriamo presentarci alla prossima riunione con idee chiare. Inoltre, alla prossima seduta, il Sottosegretario farà la sua esposizione e sarà necessario un altro rinvio per studiarla. Il tempo passa e sono ormai tre anni che questa proposta di legge segue il suo *iter* piuttosto sinuoso; ci sia consentito, perciò, di insistere presso il rappresentante del Governo perché ci faccia conoscere il testo degli emendamenti che intende presentare.

FERRARIO CELESTINO. Abbiamo ascoltato una esauriente relazione, ma è chiaro che, per esprimere un parere preciso, ognuno di noi dovrà esaminarla e studiarla attentamente. Attendiamo, perciò, che la relazione del collega De' Cocci sia stampata e distri-

buita almeno 48 ore prima della prossima riunione. Non vedo come si possa oggi procedere proficuamente nella discussione.

FARALLI. Non ho chiesto di proseguire la discussione; ho chiesto che il Governo precisi se presenterà degli emendamenti e, nel caso affermativo, ci faccia conoscere questi suoi emendamenti.

GELMINI. Ci troviamo di fronte ad una parte del materiale che dovrà essere oggetto della nostra discussione. Abbiamo tutta l'intenzione di affrettare il più possibile l'iter della proposta di legge, d'altra parte il problema è molto importante — se ne discute da dieci o dodici anni — e credo che sia necessario che tutti i commissari, prima di iniziare la discussione, siano in possesso degli elementi per giudicare.

RUBINACCI. Circa l'ordine dei lavori non posso che rimettermi a quello che la Commissione deciderà; ma vorrei mi si consentisse di chiarire due concetti. Il primo è che noi dobbiamo stare attenti a non inserire nella discussione generale della legge la valutazione di elementi secondari sui quali si potrà, di volta in volta, discutere esaminando i singoli articoli. Nella discussione generale bisognerebbe centrare l'attenzione su certi punti chiave della legge; quindi, sotto questo punto di vista una conoscenza completa di tutti gli emendamenti — anche di quelli secondari e che possono essere esplicativi di forma, ecc. — può non essere necessaria. Quello che invece ritengo importante è che il Governo, in questa sede, ci precisi la sua posizione in riferimento ai punti cardini della legge.

Il secondo concetto è questo. Voi vi trovate di fronte a una proposta di legge che è stata presentata nel febbraio 1955; ciò ha messo un po' tutti — non solo il Governo ma anche i commissari — nella condizione di approfondire lo studio dei problemi che la legge implica. Faccio tale considerazione per dire che bisognerebbe trovare un modo e una procedura di discussione rapida.

PRESIDENTE. Quanto all'iter posso dare tutte le assicurazioni. Naturalmente in un argomento così ponderoso e importante è giustificata la nostra preoccupazione di acquisire il massimo possibile di materiale organico per arrivare alla migliore soluzione.

CARCATERRA. Ho già presentato un primo gruppo di emendamenti, però mi riservo di presentarne degli altri.

QUARELLO. Il relatore ha fatto una cronistoria dei precedenti delle Camere di commercio e poi ha passato in rassegna gli arti-

coli, ma una discussione sull'impostazione, sull'orientamento e i compiti delle Camere di commercio in senso generale, non è stata fatta. Il testo del provvedimento, praticamente, risponde a quelle che erano le Camere di commercio prima del fascismo; ma le condizioni dell'economia di oggi non sono quelle di quaranta anni fa. Ritengo, quindi, che sia opportuno esaminare — prima — quali debbano essere i compiti delle Camere di commercio in condizioni normali e non normali; e poi passare agli emendamenti.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei rispondere al collega Faralli per precisare che il Ministero dell'industria e commercio ha studiato da diversi anni la materia e ha presentato proposte concrete alle altre amministrazioni interessate. Non siamo arrivati a conclusioni e pertanto il disegno di legge ministeriale non è potuto arrivare in Parlamento. Noi oggi siamo in grado di poter presentare diversi emendamenti alla proposta Rubinacci; altri emendamenti non possiamo presentarli se prima non ascoltiamo il parere delle altre amministrazioni. Se rinviando alla seduta di venerdì prossimo, il Governo sarà in grado di presentare gli emendamenti e preciserà i punti di dissenso che, se non sono molti, sono certamente di grande importanza per l'amministrazione dello Stato. Allo stato attuale delle cose, se dovessi aderire all'invito dell'onorevole Faralli, potrei presentare quegli emendamenti che modificano solo formalmente alcuni articoli; gli altri, di maggiore importanza — sia per quanto riguarda il problema elettorale, quello del personale e in modo particolare del segretario generale — non sono in grado di presentarli, però mi riservo di farlo alla prossima seduta dopo aver ascoltato il parere delle altre amministrazioni.

Ritorno, quindi, sulla mia preghiera di volere rinviare di pochissimi giorni. Il Ministero dell'industria è propenso ad accelerare la discussione e forse sarà opportuno nominare un comitato ristretto incaricato di elaborare i vari articoli, sentito anche il parere del Governo.

PRESIDENTE. Riassumo brevemente la situazione. Il rappresentante del Governo ci fa ulteriore preghiera affinché ci convochiamo venerdì prossimo. Io conosco la diligenza del Sottosegretario e, quindi, non ho bisogno di rivolgermi a lui; però vorrei che fosse precisato fra noi che venerdì prossimo si debba conoscere la serie degli emendamenti del Governo. Altrimenti ci dica (conosciamo bene le difficoltà di avere un consenso di massima

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1957

dalle altre amministrazioni) che per venerdì, per ragioni di tecnica governativa, non è possibile averli.

Rispondendo, poi, all'onorevole Quarello debbo rilevare che è chiaro che noi faremo un'ampia discussione generale, durante la quale potranno essere trattati tutti gli aspetti del problema. È altrettanto evidente, per l'economia della nostra discussione, che occorre acquisire tutto il materiale relativo alla proposta di legge.

Se venerdì potremo avere ufficiali nozioni di quello che è il pensiero del Ministero del-

l'industria, si potrà procedere alla costituzione di un comitato incaricato di elaborare un testo da sottoporre alla Commissione.

Rinvio, perciò, il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI